

## Decreto n° 0119 / Pres.

Trieste, 30 settembre 2022

Copia dell'originale firmato digitalmente.

## oggetto:

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLUTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FERTILIZZANTI AZOTATI E DEL PROGRAMMA DAZIONE NELLE ZONE VULNERABILI DA NITRATI, IN ATTUAZIONE DELLARTICOLO 20 DELLA LEGGE REGIONALE 16/2008, DELLARTICOLO 3, COMMA 28 DELLA LEGGE REGIONALE 24/2009 E DELLARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE 17/2006

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA in data 30/09/2022

Siglato da:

IGOR DE BASTIANI in data 28/09/2022 GIANNI CORTIULA in data 28/09/2022



**Vista** la direttiva 12 agosto 1986, n. 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

**Vista** la direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, e in particolare l'articolo 5 il quale prevede che, con riferimento alle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola, siano fissati appositi programmi d'azione per ridurre l'inquinamento accertato e prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento causato direttamente o indirettamente da nitrati di origine agricola;

**Vista** la direttiva 24 novembre 2010, n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE);

**Vista** la decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**Vista** la direttiva 14 dicembre 2016, n. 2016/2284/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinanti inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/25/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (Testo rilevante ai fini del SEE);

**Vista** la direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica;

**Vista** la direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente afferente alla valutazione ambientale strategica (VAS);

**Visto** il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, n. 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003, e che ai sensi dell'art. 53 del regolamento medesimo si applica a decorrere dal 16 luglio 2022;

**Visto** il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura) e in particolare l'articolo 6, comma 1, punti 2) e 3) secondo cui le regioni stabiliscono ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi nonché stabiliscono le distanze di rispetto per l'applicazione degli stessi;

**Visto** il decreto 19 aprile 1999 del Ministero per le politiche agricole recante "Approvazione del codice di buona pratica agricola";

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che, all'articolo 112, demanda alle regioni la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue da emanarsi sulla base di criteri e norme tecniche adottati con decreto ministeriale;

**Vista**, altresì, la parte seconda del decreto legislativo 152/2006 che disciplina la Valutazione ambientale strategica (VAS) che riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti

significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e stabilisce che la VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione e approvazione dei piani e programmi;

Atteso che l'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 152/2006 stabilisce che venga compresa nella VAS la procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche);

**Visto** il decreto 25 febbraio 2016 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", modificato dall'articolo 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e dall'articolo 21 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016 recante "Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali";

**Visto** il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e in particolare l'articolo 52, comma 2-bis (inerente alla qualifica e valorizzazione come sottoprodotto del digestato) come modificato dall'articolo 21, comma 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21; **Visto** il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;

**Visto** l'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) che prevede l'adozione dei Programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola da definirsi con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;

**Vista** la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) e in particolare l'articolo 20 che prevede l'adozione di apposito regolamento per la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;

**Vista** la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010) e in particolare l'articolo 3 comma 28 che prevede l'adozione di un apposito regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, numeri 1), 2) e 3) del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;

**Visto** il proprio decreto n. 03/Pres. dell'11 gennaio 2013 ("Regolamento per la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006"), Regolamento Fertilizzanti Azotati, nel seguito RFA;

**Visto** il proprio decreto n. 074/Pres. del 20 marzo 2018 (D.Lgs. n. 152/2006, art. 121. L.R. 11/2015, art. 10. Approvazione del Piano regionale di tutela delle acque);

**Preso atto** della necessità di adeguare il RFA alle disposizioni del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 come modificato dall'art. 1, comma 527 della L 160/2019 e, di recente, dall'art.

21 del DL 21/2022 convertito con modificazioni dalla L 51/2022, nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche generali ivi previsti, garantendo la tutela dei corpi idrici e del suolo;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2015 n. 2627, contenente "Indirizzi generali per i processi di VAS concernenti Piani e Programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli Enti locali e agli altri Enti pubblici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";

**Viste** le "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4", adottate in data 28.11.2019 con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicate nella GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019 contenenti indicazioni tecnico-amministrativo-procedurali per l'applicazione della Valutazione di Incidenza;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2022 n. 1183, recante "Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza conseguenti al recepimento delle "Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4";

**Atteso che** il RFA è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, in quanto la Variante concerne modifiche minori delineate in recepimento a subentrata normativa sovraordinata che richiede l'adeguamento e aggiornamento del vigente Regolamento approvato con DPReg 03/2013 e già sottoposto a procedura di VAS con esito favorevole, con DGR 58/2012;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2022 n. 266 concernente l'approvazione in via preliminare della proposta di Variante in aggiornamento del RFA per il recepimento del DM 25 febbraio 2016 come modificato dall'art. 1 comma 527 della L 160/2019, che ha avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale per la consultazione;

**Preso atto** che la proposta di Regolamento in variante DGR n. 266/2022 è stata predisposta dalla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche di concerto con la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e mantiene struttura e contenuti analoghi al RFA vigente, con introduzioni volte a integrare e affinare la disciplina agroambientale delle fertilizzazioni, adeguandola a quanto stabilito dal DM 25 febbraio 2016, con particolare riferimento a:

implementazione di opportuni criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica del digestato e del digestato equiparato;

conferma, con revisioni da confronto con i MAS indicati dal DM 25 febbraio 2016, degli apporti massimi di azoto efficiente (MAE) approvati con il regolamento di cui al DPReg 03/2013 sia per le zone vulnerabili da nitrati (ZVN) sia per le zone non vulnerabili (zone ordinarie) in Friuli Venezia Giulia;

gestione del divieto stagionale delle concimazioni azotate nelle ZVN resa in parte flessibile in rapporto alle condizioni pedoclimatiche, a mezzo 'servizio agrometeo' di avvertimento posto in capo all'OS.ME.R. con LR 6/2019, ai fini di applicazioni meglio orientate nei termini sia agronomici che della tutela ambientale;

allo scopo di indurre strategie d'apporto più bilanciate dei fertilizzanti azotati anche minerali, introduzione dell'obbligo di presentazione del piano di utilizzazione agronomica (PUA) delle pratiche di fertilizzazione anche da parte di aziende senza allevamento e che utilizzano anche solamente fertilizzanti azotati di sintesi;

**Considerato** che, stante la complessa articolazione del provvedimento di adeguamento al DM 25 febbraio 2016, si è resa necessaria, essenzialmente per ragioni di linearità di lettura e consultazione, la formulazione di un nuovo testo di regolamento che sostituisce e abroga il regolamento (RFA), ancorché mantenga struttura per gran parte sovrapponibile e contenuti analoghi al RFA vigente;

**Considerato** l'aggiornamento del quadro normativo sopraggiunto con la subentrata emanazione del DL 21/2022 convertito, con modificazioni, dalla L 51/2022, il quale all'art. 21, comma 3 ha abrogato la lettera o-bis) del comma 1 dell'articolo 3 e il Capo IV-bis del Titolo IV del DM 25 febbraio 2016, e con il comma 2 del medesimo articolo 21 ha aggiornato il comma

2-bis dell'articolo 52 del DL 83/2012, convertito con modificazioni dalla L 134/2012; e stante che l'obbligo di adeguamento ha comportato l'esigenza di conformare il RFA in esame alle nuove previsioni legislative in modo che:

- 1. la definizione all'art. 2 lett. dd) di digestato equiparato faccia esplicito riferimento al comma 2-bis dell'art. 52 del DL 83/2012, convertito con modificazioni dalla L 134/2012, come modificato dal DL 21/2022;
- 2. gli articoli 18 Condizioni di equiparabilità e 19 Condizioni di utilizzo del digestato equiparato rimandino direttamente al comma 2-bis dell'art. 52 del DL 83/2012, convertito con L 134/2012, come modificato dal DL 21/2022, nonché al decreto ministeriale di cui al terzo periodo del medesimo comma;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 1136 del 29 luglio 2022 con cui, a conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica, è espresso il parere ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, nel quale l'Autorità competente:

stabilisce che la Variante in aggiornamento del RFA di recepimento del DM 25 febbraio 2016 modificato dall'art. 1, c. 527 della L 160/2019 e per successivo effetto del DL 21/2022 convertito con L 51/2022, "non produce impatti significativi negativi sull'ambiente e sui Siti della Rete Natura 2000 e per tanto non è necessario assoggettarlo alla valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/1997 e alla Valutazione ambientale strategica di cui agli art da 13 a 18 del decreto legislativo 152/2006";

dispone che, prima dell'approvazione, il RFA preliminarmente approvato con DGR 266/2022 venga rivisto, inserendovi alcune modifiche, incluse quelle agli articoli 2, 18 e 19 proposte al Servizio valutazioni ambientali dall'Autorità procedente con nota AGFOR-GEN-2022-42483 dd. 09.06.2022, in adeguamento a mutata normativa prevista nel DL 21/2022;

**Ritenuto**, pertanto, di emanare il "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006", così come revisionato ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e tenuto conto delle modifiche normative apportate con DL 21/2022 dal legislatore statale, comprensivo degli allegati tecnici:

"Allegato A – EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO: PRODUZIONE DI EFFLUENTE DI ALLEVAMENTO E DI AZOTO AL CAMPO IN RELAZIONE A CATEGORIA ANIMALE, TIPOLOGIA DI STABULAZIONE E TRATTAMENTO" (RFA – Allegato A);

"Allegato B – Criteri per la definizione degli apporti massimi di azoto alle colture" (RFA – Allegato B);

"Allegato C - Prevenzione dell'inquinamento delle acque dovuto allo scorrimento ed alla percolazione nei sistemi di irrigazione" (*RFA – Allegato C*);

"Allegato D – COMUNICAZIONE E PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE PRATICHE DI FERTILIZZAZIONE" (RFA – Allegato D);

"Allegato E – Strategie di Gestione degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto tra agricoltura e ambiente" (RFA – Allegato E);

"Allegato F — CARATTERISTICHE DEI DIGESTATI E CONDIZIONI PER IL LORO UTILIZZO" (RFA — Allegato F);

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1258 del 5 settembre 2022;

## **Decreta**

- 1. È emanato il "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006" nel testo aggiornato allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente agli allegati tecnici A-B-C-D-E-F.
- 2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della

## Regione.

Il presente decreto sarà trasmesso a cura della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche al Ministero della transizione ecologica per la successiva notifica alla Commissione europea e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -